

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso previa adozione della misura cautelare

PER: Prof.ssa BASTIA Silvia [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente ricorso dall'Avv. Sirio Solidoro ([REDACTED] del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [REDACTED] e/o al fax [REDACTED]

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Giuseppe Antonio Panzardi, in qualità di Dirigente p.t. dell'Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Responsabile del procedimento p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Letizia Finocchiaro, in qualità di responsabile del procedimento p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Simona Suraci, in qualità di responsabile del procedimento p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Giuseppina Agnini, in qualità di responsabile del procedimento p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Dott. Cesare Romani, in qualità di responsabile del procedimento p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Istituto di Istruzione Superiore "Paolini-Cassiano" di Imola, in persona del dirigente scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Prof.ssa Stefania Galeotti, in qualità di dirigente scolastico p.t. dell'Istituto di Istruzione Superiore "Paolini-Cassiano" di Imola e di responsabile del procedimento, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Serena Antimi, in qualità di responsabile dell'ufficio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Paolini-Cassiano" di Imola, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Nonché nei confronti di

Sig. SPIEZIA Franco Massimo [REDACTED]

[REDACTED]

Sig. CUPI Giuseppe [REDACTED]

[REDACTED]

Sig.ra MARRA IMMACOLATA [REDACTED]

[REDACTED]

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Sig. SAMPAOLI Antonio [REDACTED]

Sig. SPINGOLA Valerio [REDACTED]

Sig.ra DE GRANDIS Laura [REDACTED]

Sig. ZUDDAS Andrea [REDACTED]

Per l'annullamento e/o nullità

previa sospensione

- 1) del decreto n. 2282 del 10/02/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR per l'Emilia-Romagna – Ufficio V – ATP di Bologna, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente dalle GPS di Bologna, seconda fascia, per le classi di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) ed A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), per presunta assenza dei titoli (**doc.1**);
- 2) nonché del decreto prot. n. 2364 dell'08/02/2025, a firma del Dirigente Scolastico p.t. dell'IIS "Paolini – Cassiano" di Imola (BO), con il quale risolve il contratto in corso stipulato dalla ricorrente (**doc.2**);
- 3) del decreto prot. 2290 del 07/02/2025, a firma del dirigente scolastico p.t. dell'IIS "Paolini – Cassiano" di Imola (BO), nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

dalle GPS di Bologna, II fascia, per le classi di concorso A026 e A027, per presunta assenza dei titoli con contestuale rettifica del punteggio (**doc.3**);

- 4) del dispositivo dirigenziale n. 1837 del 03/02/2025, a firma dell'ATP di Bologna, nella parte in cui prevede l'esclusione della ricorrente per le classi A026 e A027;
- 5) nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/ connesso, ossia: della presa di servizio presso l'IIS "Paolini – Cassiano" di Imola (BO), nella parte in cui dovesse essere intesa in senso escludente;
- 6) del decreto prot. n. 20249/2024, a firma dell'IIS "Paolini – Cassiano" di Imola (BO), se inteso in senso escludente, nella parte in cui convalidava il punteggio della parte istante per le classi di concorso di proprio interesse;
- 7) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Bologna, così come pubblicate sul sito istituzionale dell'ATP di Bologna e del relativo decreto di approvazione prot. n. 12672/2024, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
- 8) nonché di ogni altra graduatoria per la fascia e classi di interesse della ricorrente, e del relativo decreto di approvazione ed eventuale rettifica o modifica, nella parte in cui è disposta l'esclusione dell'istante per le classi A026 ed A027, la rettifica del punteggio e la risoluzione del servizio per la classe A026.
- 9) nonché di qualunque altro atto, anche dal protocollo non conosciuto, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente dalle ambite classi, fasce e graduatorie, con contestuale rettifica del punteggio.
- 10) del decreto n. 14672/2024, a firma dell'ATP di Bologna, con il quale la ricorrente era stata individuata come destinataria di un posto annuale per la classe di concorso A026, ivi compreso il provvedimento di cui al prot. 14038/2024, tramite cui è stata prevista l'assegnazione della cattedra alla ricorrente per la suddetta classe, per poi essere esclusa per presunta assenza dei titoli;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- 11) nonché del provvedimento n. 14037/2024, ove inteso in senso escludente, avente ad oggetto la presa di servizio della ricorrente, ivi compreso il provvedimento n. 14038/2024 concernente il rapporto di servizio stipulato con l'istituto scolastico;
- 12) della nota prot. n. 14142/2024 a firma dell'ATP di Bologna e relativa al primo turno di nomine a tempo determinato degli aspiranti docenti di ogni ordine e grado inseriti nelle GPS dell'Ambito territoriale di Bologna, per l'anno scolastico 2024/25, tramite cui veniva individuata l'odierna ricorrente come docente per la classe di concorso A026 per poi essere esclusa;
- 13) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso e in via gradata: dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/05/2024, avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", se è intesa in senso escludente per la ricorrente;
- 14) nonché, se intesi in senso escludente, di tutti gli atti allegati alla predetta ordinanza, ivi comprese le tabelle e gli allegati da A1 sino a C2, tra cui gli allegati A, B, e C;
- 15) della nota n. 71491 del 20/05/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III Reclutamento del personale docente ed educativo, ed avente ad oggetto "*Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 - Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*", tramite cui è stata resa nota anche agli Uffici Scolastici Regionali la predetta ordinanza n. 88/2024;
- 16) della nota 6108 del 20/05/2024 avente ad oggetto la trasmissione dell'ordinanza n. 88/2024 riguardante la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- 17) dell'ordinanza n. 114 del 10/06/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed avente ad oggetto "*Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*", tramite cui è stata disposta la proroga per l'aggiornamento delle GPS, ivi compresi tutti i relativi allegati e tabelle, tra cui, ove occorra, le pedissequa istruzioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- 18) nonché ove occorra in quanto atti presupposti, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- 19) nonché nei limiti dell'interesse dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*;
- 20) nonché dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*;
- 21) nonché del D.M. n. 51 del 17 marzo 2023, recante: "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze personale docente ed educativo, art.10 Ordinanza Ministro Istruzione n.112 6/5/2022 e dei relativi allegati;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- 22)nonché di ogni altro ed eventuale avviso, nota o circolare, o provvedimento di aggiornamento, ivi compresa ogni rettifica delle graduatorie di interesse e del relativo decreto, anche dal protocollo sconosciuto, nella parte in cui legittimerebbero l'amministrazione ad escludere l'odierna ricorrente;
- 23)Nonché ove occorra in via ulteriormente subordinata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne le classi di concorso di interesse della ricorrente;
- 24)nonché in via gradata del Decreto ministeriale n. 255 pubblicato in GU il 10/02/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto: "*Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado*" ivi compresa la Tabella A con riferimento alla classe di concorso A027;
- 25)nonché del decreto avente ad oggetto la revisione dei requisiti di accesso per la classe di concorso A026, pubblicato in Gazzetta n. 12/2024, nella parte in cui dovesse essere inteso in maniera escludente.
- 26)nonché di qualunque altro atto, provvedimento o tabella, tramite cui sono disposti i titoli per le classi di concorso A026 ed A027 ove intesi in senso escludente.
- 27)del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante "*Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*", ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegata al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

- 28) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure*”, a firma del Ministero dell’Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell’interesse;
- 29) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministro dell’Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 30) nonché ove occorra, se inteso in senso lesivo, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”, a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D;
- 31) del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo;

Nonché per l’accertamento

- **del diritto della ricorrente a continuare lo svolgimento dell’attività didattica da cui è stata ingiustamente esclusa a causa dei provvedimenti gravati, previo riconoscimento del diritto al reinserimento nelle GPS per le classi di concorso di proprio interesse con posizione e punteggio spettante.**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Per la condanna in forma specifica

- **a permettere alla ricorrente di continuare l'attività didattica da cui è stata ingiustamente esclusa, previo reinserimento nelle GPS per le classi di concorso di proprio interesse con posizione e punteggio spettante.**

Tanto premesso, la ricorrente promuove il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La ricorrente ha conseguito il titolo di laurea in Ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Bologna in data 12/03/2020 (**doc.4**).
2. L'istante è stata altresì inserita nelle GPS di Bologna per le seguenti classi di concorso: A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) con posizione n. 267 e punteggio pari a n.47; A026 (*matematica alle scuole superiori*) con posizione n. 189 e punteggio pari a n. 64; A020 (*fisica alle scuole superiori*) con posizione n. 303 e punteggio pari a n. 48; A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) con posizione n. 555 e punteggio pari a n. 47; A028 (*matematica e scienze alle scuole medie*) con posizione n. 664 e punteggio n.47.
3. A seguito dell'inserimento nelle predette classi di concorso, la ricorrente è stata assunta per la classe A026 (*matematica alle scuole superiori*) presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Paolini-Cassiano" di Imola con contratto di lavoro dal 13/09/2024 sino al 31/08/2025 (**doc.5**).
4. Tuttavia, la parte pubblica, con i provvedimenti indicati in epigrafe, ha depennato la ricorrente dalla classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiore*) ed A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), con rettifica del punteggio e con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro (**già doc.2**).
5. L'espulsione risiederebbe, secondo la parte pubblica, nel fatto che la ricorrente non avrebbe i titoli per insegnare nelle anzidette materie A026 ed A027.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

6. Tale decisione, però, non tiene conto sia dell'orientamento favorevole consolidatosi sulla vicenda della classe A027 e sia del principio di affinità tra le materie.
7. Avverso, dunque, l'esclusione dalle predette classi, la ricorrente propone il presente rimedio per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

1. *Sull'ingiusta esclusione della ricorrente dalle classi di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) ed A027 (matematica e fisica alle scuole superiori).*

VIOLAZIONE DELLA TABELLA A DEL DPR N. 19/2016 – VIOLAZIONE DELLA TABELLA A DEL DM N. 259/2017 - VIOLAZIONE DEL DECRETO N. 255/2023 – VIOLAZIONE DEL DECRETO G.U. N. 12/2024 – VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 88/2024 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO. - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.

1.1. Com'è noto, la Tabella A del DPR n. 19/2016 ha previsto e disciplinato il riordino delle classi di concorso.

Per quanto concerne la classe A026 (*matematica alle scuole superiori*), la normativa non è mutata con la novella introdotta dal Dm n. 255/2023; mentre per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), il predetto decreto estende l'accesso all'insegnamento della suddetta materia anche ai laureati in ingegneria.

Più nello specifico, secondo la tabella A del DPR n. 19/2016, in riferimento alla classe di concorso A026, coloro che, come l'odierna ricorrente, abbiano conseguito il titolo di laurea in Ingegneria dopo l'anno accademico 2000-2001, benché iscritti al

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

vecchio ordinamento, dovrebbero integrare, secondo la parte pubblica, il proprio piano di studi con alcuni esami aggiuntivi.

In particolare, la Tabella A del DPR n. 19/2016 prevede due gruppi di esami tra loro alternativi ed intervallati dalla lettera “g”; i due gruppi in questione sono: *corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria (primo gruppo) g (id est: oppure) geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico (secondo gruppo).*

La parte istante, con riferimento alla classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), appartiene al primo gruppo di esami, nello specifico: i) analisi matematica I in data 13/05/1994, ii) analisi matematica II in data 16/06/1995 e iii) geometria ed algebra in data 28/03/1996.

1.2. Per quanto poi concerne la classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), la norma di cui al dm n. 255/2023 prevede, per i laureati in ingegneria del vecchio ordinamento, i seguenti esami: due corsi annuali (o quattro semestrali) di “*fisica generale*”.

Anche in questo caso la ricorrente possiede tutti i titoli validi per insegnare nell’anzidetta materia A020, avendo conseguito i seguenti esami: *fisica generale I* in data 05/10/1994 e *fisica generale II* in data 22/07/1996.

1.3. Posto, dunque, che la ricorrente ha i requisiti per accedere nelle classi di concorso A020 ed A026, risulta assurdo come la stessa parte istante non sia ammessa ad insegnare anche nella classe A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), risultando perciò illegittimo il depennamento della ricorrente dall’anzidetta classe di concorso.

Inoltre, l’art. 5 del dm n. 255/2023, che è intervenuto per novellare i titoli di accesso per la classe di concorso A027, contiene una clausola di salvaguardia, la quale fa salvi i titoli conseguiti entro l’entrata in vigore della modifica normativa.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Nel caso di specie, all'entrata in vigore della predetta novella, ossia alla data dell'11/02/2024, il precedente regolamento era già stato annullato con effetti *ex tunc* ed *erga omnes* per quanto attiene alla classe A027 (**ex multis, si veda, Tar Lazio, sez. III Bis, Sent. n. 16222/2023; Sent. n. 13452/2023; CdS, Sent. n. 3978/2024**), con la conseguenza che in quel momento, cioè all'entrata in vigore della nuova norma, il titolo di laurea in ingegneria della ricorrente risultava essere già valido per insegnare nella classe di concorso A027.

Ed infatti, come ha stabilito più volte la Giurisprudenza amministrativa, la docente che insegna matematica e fisica in maniera disgiunta può anche insegnare le stesse materie in maniera congiunta nella classe di concorso A027.

Il provvedimento gravato, dunque, è nullo ovvero annullabile, tenuto conto del fatto che l'amministrazione, per le anzidette ragioni, ha violato quanto già statuito dalla giurisprudenza con sentenze definitive in riferimento alla laurea in ingegneria ed alla classe di concorso A027.

Del resto, i titoli della ricorrente sono già stati convalidati più volte dalla parte pubblica, ed è stata la stessa amministrazione a procedere in tal senso, senza che abbia mai eccepito nulla al riguardo; oltre al fatto che la ricorrente, per la medesima classe A026, ha partecipato a due concorsi e, in entrambi i casi, ha superato le prove.

II

- 2. Sulla violazione del principio del legittimo affidamento nei casi di sopravvenuto deponamento per presunta assenza dei titoli (sul tema si veda, Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 9488/2023).**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 BIS DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI DELLA BUONA FEDE E DELLA CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

SINTOMATICHE – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

2.1. A quanto sopra detto, altresì, si aggiunge un ulteriore e non trascurabile elemento, ossia il fatto che negli **ultimi cinque anni**, ivi compreso il biennio trascorso, la ricorrente è stata inserita nelle GPS per la classe di concorso A026, ed ha prestato servizio per tale classe.

Inoltre, la stessa ricorrente, per la medesima classe, ha anche superato i recenti concorsi (benché tutt'ora rimanga nell'alveo del precariato), con la conseguenza che appare assurdo che l'impugnato depennamento sopraggiunga a distanza di anni e dopo la convalida dei punteggi da parte dell'amministrazione scolastica.

Tale profilo appare essere rilevante in quanto il principio del legittimo affidamento è tipizzato nel nostro sistema ed è rinvenibile non soltanto nelle clausole generali della correttezza e buona fede, ma anche nell'art. 1 comma 2 *bis* della l. n. 241/1990.

2.2. Nel caso in esame, a comporre il legittimo affidamento concorrono tutti gli elementi noti: i) l'elemento oggettivo (vale a dire il conseguimento del bene della vita); ii) l'elemento soggettivo (ossia la buona fede della ricorrente, dimostrata dal fatto che la stessa parte istante ha sempre dichiarato i propri titoli, senza mai nulla nascondere ed ha sempre prestato regolare servizio per la medesima classe A026); iii) l'elemento cronologico (la ricorrente ha già prestato servizio per la classe di concorso A026 negli ultimi cinque anni).

2.3. Sul tema dell'illegittimità dei depennamenti giunti a distanza di anni per presunta assenza dei titoli in rapporto al principio del legittimo affidamento, appaiono essere molto significative non soltanto le pronunce di Codesto Ill.mo TAR sulla classe di concorso A027, ma anche quanto stabilito dal Consiglio di Stato in materia analoga (**Consiglio di Stato, Sent. n. 9488/2023**).

Invero, il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità dei provvedimenti espulsivi per presunta carenza dei titoli, ed ha tutelato dell'affidamento che la docente

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

aveva riversato sulla propria posizione in forza del servizio svolto negli anni sulla medesima materia: “...viene, in primo luogo, in rilievo la dedotta irragionevolezza e incongruità, e quindi la somma ingiustizia, del comportamento del Ministero dell’istruzione e del merito rispetto alla sua missione istituzionale scolpita dalla legge, alla luce della contraddittorietà dell’intervento in autotutela, attivato a circa quattordici anni dall’avvio del proprio comportamento ritenuto *contra legem*,

*In particolare, ai sensi dell’art. 1 del codice del processo amministrativo, la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare “una tutela piena ed effettiva” attraverso i principi del diritto europeo, che assumono rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell’Unione (artt. 3, 4, 5, TUE) e che sono attuati dalla corte di Giustizia, che ha sancito, nell’ambito della progressiva formazione di una sorta di “diritto comune europeo”, l’obbligo delle amministrazioni di rispettare i principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. E’ quindi possibile un giudizio di legittimità volto ad a verificare eventuali vizi di irragionevolezza ed ingiustizia e di sviamento rispetto alle finalità pubbliche dichiarate, utilizzando quale parametro oggettivo di riferimento le norme di legge e costituzionali che definiscono le posizioni degli interessati, in questo caso dei lavoratori quale è la Professoressa Pugliese, a partire dallo stesso articolo 1 dei Principi fondamentali della Costituzione, a norma del quale l’Italia “è una repubblica democratica fondata sul lavoro” (**così Consiglio di Stato, Sent. n. 9488/2023**).*

2.4. Da questo punto di vista, dunque, oltre al gravato depennamento, risulta essere lesivo del legittimo affidamento anche la decurtazione del punteggio svolto, non solo perché i provvedimenti gravati sono senz’altro illegittimi, ma anche in virtù delle previsioni di cui all’articolo 2126 cod. civ che tutela, comunque, la prestazione svolta anche ove dovesse sopravvenire il provvedimento espulsivo gravato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ne discende che tale doglianza è declinata anche sotto tale ed ulteriore profilo, ossia per il fatto che la parte pubblica, nel violare il legittimo affidamento, non ha ingiustamente riconosciuto il servizio prestato ai fini giuridici.

III

3. Sulla violazione della Tabella D del Dm n. 201/2020 e sull'affinità esistente tra le classi di concorso A026, A027 ed A047 (già CdS, Ord. n. 3755/2023).

VIOLAZIONE DELLA TABELLA D DEL DM N. 201/2020 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ DEL COMPORTAMENTO – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO E DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO.

3.1. Inoltre, occorre rilevare, in via gradata, che i motivi che legittimano la permanenza della ricorrente nelle GPS per la classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*) e per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) sono ricavabili altresì dalla Tabella D di cui al Dm. n. 201/2020.

La ricorrente, infatti, in base alla predetta Tabella, in quanto già ammessa ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*), è ammessa ad insegnare nella classe affine A027 (*fisica e matematica alle scuole superiori*).

Sempre in virtù della predetta Tabella D, la stessa docente, poiché è ammessa ad insegnare nella classe di concorso A027, è altresì ammessa, a sua volta, ad insegnare nella classe A026.

Pertanto, la ricorrente, in base alla Tabella D, che adotta il criterio sillogistico definito “*a cascata*”, secondo il quale se $A = B = C$ anche $A = C$, è senz'altro ammessa ad insegnare nelle materie tra loro affini, ossia nella classe A020 (*fisica alle scuole*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

superiori), A026 (*matematica alle scuole superiori*), A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*) **(sul punto si veda già CdS, Ord. n. 3755/2023)**.

3.2. Da ciò discende, alla luce della lettura razionale della norma di cui alla Tabella D del Dm n. 201/2020, come sia possibile affermare quanto segue: **a)** premesso che l'insegnamento nelle classi di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) ed A047 (*scienze matematiche applicate alle scuole superiori*) permette altresì di insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), la quale, a sua volta, permette di insegnare anche nella classe A026 (*matematica alle scuole superiori*) (**premessa maggiore**); **b)** posto che la ricorrente insegna già nelle classi di concorso A020 ed A047 (**premessa minore**); **c)** la ricorrente è legittimata ad insegnare nella classe di concorso A027 e, dunque, nella classe A026 (**conclusione**).

Tale aspetto corrisponde, peraltro, ai criteri di logica e ragionevolezza giuridica, in virtù dell'affinità sostanziale esistente tra le anzidette materie, ed anche in ragione del fatto che il riordino delle classi di concorso tende proprio a rendere più snella la procedura di insegnamento nelle discipline tra loro affini.

La predetta Tabella D se, da un lato, evoca le affinità tra materie per comparare le abilitazioni all'insegnamento, d'altro lato, tale affinità non può che riferirsi anche alle classi di concorso, posto che l'abilitazione si radica sulle stesse classi di concorso.

3.3. Ad ogni modo, in via meramente subordinata, nell'ipotesi in cui la predetta Tabella D, che tipizza il principio della c.d. "cascata", dovesse essere intesa in senso diverso dalla p.a., si contesta altresì l'illegittimità di tale previsione.

Più in particolare, in violazione del noto brocardo secondo cui "*il più contiene sempre il meno*", apparirebbe manifestamente illogico e contrario al principio di proporzione e ragionevolezza, se si ritenesse che la Tabella D del DM 201/2020, nel definire le affinità esistenti tra le classi di concorso, non fosse applicabile al caso di specie e si limitasse alle sole abilitazioni ovvero all'accesso al concorso e non anche

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

alle materie di insegnamento ai fini delle GPS, posto che le classi di concorso sono la base giuridica su cui poggia l'abilitazione all'insegnamento per le classi di interesse.

3.4. Del resto, sotto altro profilo di censura, occorre evidenziare che pur volendo prescindere dalle anzidette considerazioni circa la Tabella D, risulta in ogni caso illogica l'esclusione della ricorrente dalla classe di concorso A027 se rapportiamo tale materia non soltanto alla classe A020 (*fisica alle scuole superiori*) ma anche alla classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate*), la quale, a sua volta, è affine alla classe A026 (*matematica*).

Va infatti precisato che risulta essere corretto sostenere che la ricorrente, ammessa ad insegnare "*scienze matematiche applicate*" (A047), sia ammessa anche ad insegnare *matematica* (A026), in quanto trattasi di materie tra loro affini.

Ed invero, risulterebbe contraddittorio se la docente potesse insegnare "*matematica applicata alle scuole superiori*" (A047) e "*fisica alle scuole superiori*" (A020), ma, nel momento in cui la parte istante sia chiamata ad insegnare "*matematica e fisica alle scuole superiori*" (A027, cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo.

IV

VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO – OMESSA MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – MOTIVAZIONE APPARENTE ED ILLOGICA.

4.1. Un ulteriore elemento di censura riguarda il fatto che la ricorrente, prima del gravato depennamento, aveva già adito il Tribunale del Lavoro di Bologna al fine di vedersi riconosciuto il diritto di insegnare nella classe di concorso A027, in quanto era già stata ammessa ad insegnare nella classe A026 ed A020, ma non anche nella classe A027.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Con la sentenza n. 1/2025, il Tribunale del Lavoro di Bologna ha accolto il ricorso ed ha ritenuto come la docente debba essere ammessa ad insegnare nella classe di concorso A027, in quanto già ammessa ad insegnare matematica e fisica separatamente.

Appare il caso di osservare come durante il giudizio, da cui è scaturita la predetta sentenza, la parte pubblica non aveva depennato la ricorrente per presunta assenza dei titoli per la classe A026.

4.2. Ne discende che appare essere illogico il fatto che l'amministrazione, che neppure nel predetto giudizio aveva sollevato perplessità sulla classe di concorso A026, possa poi, come fatto nel recente provvedimento espulsivo, negare l'inserimento dell'istante nella classe A027 e persino nella classe A026.

L'adozione del gravato provvedimento, dunque, contrasta con la predetta sentenza che, benché non ancora sia passato in giudicato, ha comunque accertato l'esistenza del diritto evocato, risultando perciò illegittima l'esclusione formulata dalla parte pubblica nei confronti dell'odierna ricorrente sul presupposto che la ricorrente non avrebbe i titoli per insegnare nelle classi di concorso A026 ed A027.

V

5. Sull'Ambito Disciplinare n. 8 ai sensi del Dm n. 354/98

VIOLAZIONE DEL BROCARDO LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI – VIOLAZIONE DELL'OM 88/2024 - VIOLAZIONE DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DM N. 259/2017 – VIOLAZIONE DM N. 22/2005 – VIOLAZIONE DM N. 39/98 – VIOLAZIONE DM N. 354/98 – VIOLAZIONE DM N.201/2020 TABELLA D – VIOLAZIONE D.L. 112/2008 - ILLOGICITÀ MANIFESTA. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI DI RIORDINO.

5.1. Inoltre, un ulteriore criterio, che legittima l'insegnamento della ricorrente nelle classi di concorso di interesse A026 ed A027 è contenuto nel Dm n. 354/1998 che, dopo il Dm n. 39/98, ha istituito gli Ambiti Disciplinari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Tale decreto, che succede al predetto Dm n. 39/98, ha previsto che le classi di concorso A027, A020 ed A026 facciano parte del medesimo Ambito Disciplinare n. 8.

Ora, il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, pertanto, integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8), l'insegnamento delle classi di concorso A020, A026 ed A027.

5.2. In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al Dm n. 39/98, tali decreti, unitamente agli atti di depennamento ed aggiornamento delle GPS, nonché unitamente alle allegate tabelle che disciplinano le classi di concorso di interesse, al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, come indicati in epigrafe e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, meriterebbero di essere annullati nei limiti dell'interesse e sotto tale ulteriore profilo, ossia per il fatto che il Dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per le classi di interesse della ricorrente A026 ed A027, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017 (e successive modifiche), in violazione del principio interpretativo secondo cui *lex posterior specialis derogat lex priori generalis*.

VI

IN SUBORDINE: ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 - CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

6.1. Nel caso in cui i predetti motivi non dovessero trovare accoglimento, si gravano comunque le disposizioni invocate dalla parte pubblica in tema di disciplina delle classi di concorso e che, secondo l'amministrazione, avrebbero trovato concreta applicazione nel caso di specie in riferimento alle classi A026 ed A027.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

Ed invero, i provvedimenti di espulsione non sono anzitutto motivati, posto che non esplica le ragioni per cui la ricorrente necessiterebbe in concreto di altra formazione e non basterebbe, invece, quella che già possiede.

6.2. In secondo luogo, sarebbe comunque illegittima la previsione perorata dalla parte pubblica, in riferimento ad ulteriori esami che la ricorrente dovrebbe possedere per le classi A026 ed A027, in quanto verrebbe in rilievo una palese discriminazione.

Più nello specifico, la ricorrente è iscritta al vecchio ordinamento benché laureatasi dopo l'anno 2000/2001. Ma il piano di studi risulta essere comunque identico a quello dei docenti con la laurea conseguita entro l'anno 2000-2001.

Ne discende che, al fronte della medesima formazione, non è dato comprendere perché alla ricorrente, iscritta al vecchio ordinamento, sarebbero richiesti ulteriori crediti, mentre tale profilo non verrebbe in rilievo per i docenti che, pur avendo lo stesso piano di studi dell'istante, hanno ottenuto il medesimo titolo entro l'anno 2000-2001.

Ed infatti, il piano di studi tra la ricorrente e quello dei suoi colleghi è uguale, con la conseguenza che non risulta logico comprendere le ragioni della diversità di trattamento.

6.3. Inoltre, tale censura è articolata anche sotto altro aspetto, in quanto la ricorrente possiede comunque la formazione richiesta, tenuto conto che gli esami hanno ovviamente mutato il *nomen iuris* negli anni, ma ciò non implica che sia venuto meno la formazione.

In definitiva, è il caso di sottolineare come gli esami richiesti dalla parte pubblica, risiedono comunque nel piano di studi della ricorrente, in virtù del fatto che le materie in questione sono distribuite sugli altri esami sostenuti dalla parte istante durante il proprio percorso di studi, secondo le caratteristiche del vecchio ordinamento.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

VII

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE EX ART. 56 COD. PROC. AMM.

Ill.mo Presidente,

nel caso di specie l'amministrazione ha adottato il **provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro (già doc.2)**, pertanto, le ragioni a fondamento della richiesta di adozione del provvedimento cautelare appaiono essere molto chiare ed *in re ipsa*, tenuto conto che la ricorrente ha visto interrompere la propria attività lavorativa.

Ne deriva, nell'ottica del bilanciamento degli interessi coinvolti, *medio tempore*, al fine di lasciare la *res adhuc integra*, che risulta essere meritevole di apprezzamento l'adozione dell'invocata misura cautelare.

In attesa, dunque, della discussione camerale, la presente misura permette di evitare che la ricorrente rimanga esclusa dallo svolgimento della propria attività lavorativa che ha visto interrompere.

VIII

ISTANZA PER L'ADOZIONE DELLA MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Anche sotto tale profilo, dunque, si rappresenta che nel caso di specie le ragioni a fondamento della richiesta di adozione del provvedimento cautelare appaiono essere molto chiare ed *in re ipsa*, visto che, come è già emerso nelle doglianze sopra articolate, la parte ricorrente ha visto interrotta la propria attività didattica.

Nelle more della definizione del giudizio, dunque, la ricorrente continuerà ad essere esclusa dallo svolgimento dell'attività didattica per la classe di interesse.

Al contrario, l'adozione del provvedimento cautelare, in attesa della discussione di merito, permette di evitare che la ricorrente rimanga ancora esclusa dallo svolgimento della propria attività, interrottasi a causa del rigetto gravato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

IX

ISTANZA ISTRUTTORIA

Com'è noto, ai sensi dell'art. 65 cpa è possibile per il Giudice Amministrativo adottare gli atti ritenuti più opportuni ai fini della completezza del quadro dedotto in giudizio. Pertanto, alla luce di tale premesse, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di disporre l'integrazione istruttoria ed ordinare alla parte pubblica di esibire i documenti facenti parte del procedimento amministrativo in esame

X

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto presente nelle graduatorie per la provincia e per le classi di interesse della ricorrente, e che potrebbe essere scavalcato in caso di accoglimento del ricorso. Per abbondare è stato notificato a più di un soggetto. Essendo, tuttavia, impossibile, in ragione del numero dei docenti presenti nelle graduatorie, procedere con la notificazione secondo i metodi ordinari, si chiede, ove occorra, l'autorizzazione alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, vale a dire mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della parte pubblica, fatta salva ogni altra statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, *Voglia* Codesto Ill.mo Tar accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare: sospendere i provvedimenti ed adottare la misura più idonea.

Nel merito: accogliere il ricorso e disporre l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati per le ragioni sopra viste.

Con condanna alle spese.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (XXXXXXXXXX) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie cartacee utilizzate per la notifica del presente atto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, 00197 - ROMA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0697273036 – 0513512147

e per il deposito sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in pdf in mio possesso.

Si allega:

1. Decreto di esclusione;
2. Risoluzione del contratto;
3. Esclusione;
4. Laurea e piano di studi;
5. Contratto di lavoro.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Bologna- Roma, 27/02/2025

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2025.02.27
10:52:59 +01'00'